

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Udita la relazione della prof. Silvia Cipollina, ha espresso il seguente parere.

Premesse di fatto

Dalla documentazione allegata all'istanza di interpello rivolta a questo Comitato, si evince che:

- la società unipersonale --- (d'ora in poi, "la società") è stata posta in liquidazione volontaria il 1° dicembre 1998;
- il 10 dicembre 2001, la società ha deliberato la revoca della liquidazione;
- per effetto della revoca, per l'anno di imposta 2001 la società ha presentato un'unica dichiarazione dei redditi, evidenziando un ammontare complessivo di perdite, relative agli esercizi 1997-2000, pari a 165.000,00 euro, di cui:
 - 100.000,00 euro nell'esercizio 1997;
 - 30.000,00 euro nel periodo ante-liquidazione (1/1 – 30/11/1998);
 - 2.000,00 euro nell'esercizio 1/12 – 31/12/1998;
 - 15.000,00 euro nell'esercizio 1999;
 - 18.000,00 euro nell'esercizio 2000;
- negli esercizi 1998-2000 la società istante è risultata posseduta interamente dalla --- s.r.l.”;
- il 28 dicembre 2001, contestualmente alla revoca della liquidazione, viene deliberata la copertura delle perdite mediante azzeramento del capitale e versamento in denaro effettuato da una nuova società, la --- e di ricostituire il capitale mediante un ulteriore versamento in denaro da parte della medesima società, che diventa unico socio;
- l'ammontare delle perdite pregresse non è stato utilizzato ed è stato riportato per intero nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2002;
- nell'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa e contenzioso, la società chiede chiarimenti sulle modalità di riporto delle perdite e di presentazione delle dichiarazione dei redditi in caso di revoca dello stato di liquidazione;
- la Direzione Centrale ha risposto all'istanza con parere, cui la società non intende uniformarsi.

Motivi

La competenza di questo Comitato viene definita dalla legge attraverso il rinvio formale alla c.d. norma "generale" antielusione (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973) e ad una serie di norme specifiche, tassativamente indicate.

Fra queste ultime non rientra l'art. 102 (attuale art. 84) del T.U.I.R., in tema di riporto delle perdite. In specie, la norma *de qua*, pur avendo una finalità antielusiva, si caratterizza come norma "a regime", che subordina il riporto delle perdite alla sussistenza di requisiti specifici di ordine soggettivo ed oggettivo e collega la non-applicazione dei limiti di legge a parametri reali predefiniti (comma 3, lett. a) e b)).

La finalità antielusiva, nella norma in oggetto, resta assorbita nella *ratio legis*, per cui l'interprete deve limitarsi a verificare se, nel caso concreto, ricorrano le condizioni previste dalla legge per il riporto delle perdite.

Infatti, la società, nell'istanza, formula un quesito che concerne la corretta interpretazione

dell'art. 102, citato.

Né vale a radicare la competenza del Comitato la circostanza che il riporto delle perdite sia effettuato in concomitanza con la liquidazione volontaria – successivamente revocata – della società.

Pur riguardando un'operazione rientrante nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973, l'istanza non concerne la valutazione della sostanza economica di comportamenti potenzialmente diretti all'elusione – attraverso l'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario – ma l'interpretazione degli artt. 102 e 124 (attuali artt. 84 e 182), per cui pone una questione che non rientra tra le materie dell'interpello, di cui all'art. 21, L. n. 413/1991.

Come più volte ribadito in precedenti pareri resi da questo Comitato, ed in particolare in un parere su un caso analogo a quello in esame, esula dall'ambito di competenza del Comitato il potere di interloquire sull'interpretazione delle norme fiscali, soprattutto se diverse da quelle rientranti nelle attribuzioni del Comitato stesso.

La “applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse”, è oggetto dell'interpello previsto dall'art. 11 della L. n. 212/2000.

Nel caso di specie, i quesiti del contribuente riguardano, sotto diversi profili, le modalità di riporto delle perdite e di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in caso di revoca dello stato di liquidazione.

La risposta a questi quesiti richiede l'interpretazione delle relative norme giuridiche (artt. 102 e 124), non l'apprezzamento della sussistenza di valide ragioni economiche, che escludano il fine di aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario.

Infatti, il contribuente non chiede al Comitato di valutare la non-elusività del proprio comportamento, ma gli chiede di dichiararlo “conforme alla legge”.

Questo rilievo assorbe ogni altra considerazione sulla difformità delle richieste contenute nelle due istanze di interpello: alla Direzione Centrale, prima; ed a questo Comitato, poi.

P.Q.M.

Il Comitato esprime il parere che la richiesta formulata dalla società --- sia inammissibile.